



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 66 del 2015

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Verbale di contestazione n.° 17/SP/2014 del 06 Settembre 2014 - Unità Operativa Territoriale di Modica

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il verbale di contestazione n.° 17/SP/2014 del 06 Settembre 2014, ore 00,45 redatto dai T.d.P. Dott. FRASCA Antonino e Dott. DIAMANTE Vincenzo degli Uffici del SIAN – Unità Operativa Territoriale di Modica, relativo all'ispezione effettuata dagli Uff. di P.G. sopradetti a Modica, in C/da Musebbi Calicantoni 14B/1 presso l'esercizio di bar con somministrazione all'interno della ditta "PARADISE CLUB", di cui è Legale Rappresentante il Sig. RAMETTA Gaetano, nato ad Avola il 24.07.1963 ed ivi residente in via Principe A. De Curtis n.° 8, per la violazione all'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n.° 193 del 06.11.2007 con una pena pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.000,00 (*corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista*) più €. 8,60 di spese di procedimento, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta a carico del trasgressore: "Per svolgere l'attività senza essere in possesso della registrazione DIA prevista dall'art. 6 Reg. CE n. 852/2004 pur avendo effettuato la notifica al SUAP del Comune di Modica ma senza alcun riscontro".

**ACCERTATO** che il verbale anzidetto è stato inviato in data 17.09.2014 tramite servizio postale con Raccomandata A/R n.° 14886420110-7 e notificato come risulta dal timbro sull'avviso di ricevimento al Sig. Rametta Gaetano, nella sua qualità sopra indicata e quale presunto trasgressore.

**VISTO** l'art. 6 D. Lgs. 193/2007 comma 3 che così recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione."

**VISTA** la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dal Sig. Rametta con la quale chiedeva: "l'archiviazione del verbale di contestazione di violazione amministrativa n.° 17/SP/2014 con conseguente annullamento della sanzione amministrativa irrogata pari ad €. 3.008,60, in quanto nessuna responsabilità è ascrivibile all'Associazione "Paradise Club", acquisita dall'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia, con prot. gen. n.° E-0021180 del 24.10.2014;

**VISTE** le controdeduzioni agli scritti difensivi rese dal Responsabile del SIAN-Distretto di Modica, Dott. Michele Manenti, acquisite al prot. n.° 5507 del 14.11.2014 in cui si dichiara che: *agli atti di quest'ufficio e dell'ufficio SUAP del Comune di Modica, l'istanza di Registrazione per l'attività è stata presentata in data 23.03.2014, è pervenuta a quest'ufficio SIAN di Modica in data 01.10.2014; i ritardi nella trasmissione della pratica pare siano da attribuire ad*



*inadempienze-dimenticanze del tecnico di fiducia del Rappresentante legale della Ditta, il Dott. Manenti altresì afferma così come previsto dal Decreto Regionale Sicilia del 14 giugno 2011, che: "a seguito di presentazione della dichiarazione di inizio attività, l'operatore del settore alimentare può intraprendere l'esercizio della attività stessa e che nel caso specifico lo svolgimento dell'attività sia legittimo";*

**RITENUTO** pertanto che sono venuti meno i presupposti della violazione si ritiene necessario procedere all'annullamento del verbale di contestazione n.° 17/SP/2014 del 06 settembre 2014 ed alla archiviazione del procedimento amministrativo avviato in virtù dello stesso.

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689.

**VISTO** il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

**VISTA** la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

**VISTO** il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 ( pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

**VISTO** l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **ORDINA**

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del verbale di contestazione n.° 17/SP/2014-Unità Operativa Territoriale di Modica del 06 settembre 2014 e del procedimento amministrativo a carico del ricorrente RAMETTA Gaetano.**

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 16 GIU. 2015

**Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Aricò**



